

Mitt. _____

Mail: _____

Recapito telefonico: _____

Reggello, _____

Al Responsabile
Settore Finanziario
Comune di Reggello

OGGETTO: Richiesta rateizzazione pagamenti avviso di accertamento

Il/La sottoscritto/a _____ avendo ricevuto l'avviso di accertamento IMU relativo all'anno d'imposta _____ Rep. Nr. _____ per un importo pari a € _____ e trovandomi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà in quanto _____

CHIEDO

la rateizzazione dell'importo dovuto in _____ rate, da pagarsi l'ultimo giorno del mese a partire dal _____

DICHIARO

di essere a conoscenza che:

- alle rate verranno applicati gli interessi di mora;
- nel caso che la somma da rateizzare sia superiore a € 3.000,00 è necessaria la stipula di apposita polizza fideiussoria
- nel caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il diritto al beneficio della rateazione decade

Certo dell'accoglimento di tale richiesta, con l'occasione porgo distinti saluti.

F.to _____

Articolo 8 – Istanze di rateizzazione

1. Qualora il contribuente/debitore versi in condizione di temporanea e obiettiva difficoltà, può presentare apposita istanza con cui richiede la rateizzazione delle somme dovute, sia in relazione alle entrate tributarie, quanto con riferimento a quelle di natura patrimoniale.
2. Il piano di rientro del debito per cui è stata presentata l'istanza sarà elaborato con rate a scadenza mensile, di pari importo, fino ad un massimo di quaranta rate, tenendo conto che l'importo minimo della rata non può essere inferiore a euro 100,00.

Articolo 9 – Criteri e modalità per la concessione di rateizzazione

1. I criteri per la determinazione delle rate da concedere sono i seguenti:
 - a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - b) da euro 100,01 a euro 500,00: 3 rate mensili;
 - c) da euro 500,01 a euro 3.000,00: 9 rate mensili;
 - d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: 18 rate mensili;
 - e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00: 36 rate mensili;
 - f) oltre 20.000,01 40 rate mensili.
2. Per importi superiori ad euro 3.000,00 la rateizzazione è subordinata al rilascio di idonea garanzia da parte di un istituto bancario o assicurativo che preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro il termine di 15 giorni dalla decadenza della rateizzazione su semplice richiesta del Comune.

Articolo 10 – Procedura di rateizzazione

1. Alle rate che verranno concesse saranno applicati gli interessi di mora di cui all'articolo 6, nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.
2. L'istanza di rateizzazione in cui è motivata la situazione di temporanea e obiettiva difficoltà è sottoposta al Funzionario Responsabile dell'entrata.

Articolo 11 – Interruzione della rateizzazione

1. Nel caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore perde il diritto al beneficio della rateizzazione, salvo che il medesimo provveda a versare quanto non pagato entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento di uno specifico sollecito.
2. Qualora intervenga la decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero debito non ancora sanato sarà immediatamente riscosso coattivamente in un'unica soluzione.
3. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore, la dilazione concessa può essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di ulteriori trentasei rate mensili, rispetto all'originario piano di rateizzazione, a condizione che non sia intervenuta la decadenza.